



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 6 / 2021

Roma, 2 marzo 2021

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

e, p. c.:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA,
SICILIA E SARDEGNA

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali - Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Elezioni dei presidenti di provincia e consigli provinciali e dei consigli metropolitani.
Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 51 - Serie Generale del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Milleproroghe").

La citata legge di conversione, nel modificare l'articolo 2 del decreto-legge n. 183/2020 aggiungendovi i commi 4-bis e 4-ter, ha dettato alcune disposizioni in materia di rinvio dei termini per il rinnovo elettivo dei presidenti di provincia e consigli provinciali e dei consigli metropolitani.

Ai sensi del citato comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali con mandato scaduto nel corso dell'anno 2020 - il cui termine di svolgimento era già stato rinviato dall'art. 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020, ad una data compresa entro il 31 marzo p.v. - devono svolgersi "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni".



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Per tali consultazioni provinciali dovrà provvedersi all'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale (ai sensi del citato art. 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020).

Il comma 4-ter del medesimo articolo 2 del decreto-legge in oggetto ha disposto inoltre che gli stessi termini di svolgimento "si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica".

Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane interessate.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Fabrizio Orano

CAP/